

FORBES
FOCUS

T A X V I E W

La pace fiscale sotto la lente

DI EUGENIO BRIGUGLIO (*)

L'ultimo provvedimento del legislatore presenta alcune criticità che meritano di essere analizzate con grande attenzione

Il legislatore, dopo aver utilizzato l'espressione "condono" nel lontano 1963 (primo governo Leone), ha sempre evitato di utilizzare tale espressione, nei vari provvedimenti con i quali, a cadenza quasi decennale, ha previsto sconti di imposte e/o sanzioni.

L'ultimo provvedimento di questo genere è contenuto nel Decreto legge 23 ottobre 2018 (convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136) e prevede varie forme di "definizione agevolata" dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio notificati d'iniziativa dall'Agenzia delle Entrate, dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, delle controversie tributarie), delle irregolarità fiscali, e, infine, dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (cd. "rottamazione ter").

Un primo gruppo di "definizioni agevolate" riguarda, come si diceva, i processi verbali di constatazione (cioè, in estrema sintesi, gli atti con i quali si conclude una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate, che generalmente contengono, tra l'altro, la constatazione delle asserite violazioni delle norme tributarie) e gli avvisi di accertamento. Occorre dunque far riferimento alla data del 24 ottobre 2018 per capire se richiedere la definizione del processo verbale di constatazione o dell'avviso di accertamento.

Se il processo verbale di constatazione contiene (asserite) violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Irvie, Ivafe ed Iva, il contribuente può chiedere di regolarizzare la propria posizione presentando, entro il 31 maggio 2019, un'apposita dichiarazione per ciascun periodo d'imposta e versando, entro lo stesso termine, le maggiori imposte dovute sulla base delle violazioni constatate, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale fino ad un massimo di venti rate trimestrali, di cui la prima deve essere comunque pagata entro il termine del 31 maggio 2019, mentre nella altre occorre aggiungere gli interessi calcolati al tasso legale. Se alla data del 24 ottobre 2018 è invece già pendente una controversia in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, è possibile definire la lite con il pagamento di un importo commisurato al valore della controversia ed al grado del giudizio in cui la lite è pendente, (anche in questo caso) senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Anche in tal caso, entro il 31 maggio 2019, il



Eugenio Briguglio

L'adesione alla definizione delle controversie tributarie prevede non solo l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi, ma anche una riduzione delle maggiori imposte per le quali è pendente il giudizio

contribuente deve presentare un'apposita istanza per ciascuna controversia e pagare, entro lo stesso termine, quanto dovuto scomputando gli importi versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, fermo restando che, qualora l'importo versato sia superiore a quello dovuto per effetto della definizione, al contribuente non spetterà il rimborso dell'eccedenza (anche in questa fattispecie è possibile optare per il versamento rateale nei termini innanzi descritti).

È quindi evidente che, al contrario della definizione dei processi verbali di constatazione, l'adesione alla definizione delle controversie tributarie prevede non solo l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi, ma anche una riduzione (anche sostanziale) delle maggiori imposte per le quali è pendente il giudizio.

Nel novero delle "definizioni agevolate" merita anche di essere ricordata la possibilità di definire tutte le irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018 versando l'importo di €200 per ciascun periodo d'imposta al quale si riferiscono le violazioni (il versamento in questa ipotesi deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020).

(*) Partner dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili